



# Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

**N. protocollo: 60 /2026**

## **DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI**

Anche per il 2026 decorre dal 1° agosto il c.d. “periodo feriale”, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi (a titolo esemplificativo) e soprattutto quelli che non lo sono.

| <b>TERMINI SOSPESI</b>                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proposizione ricorso e reclamo                                                                                                                                 |
| Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)                                                                               |
| Deposito di memorie e documenti                                                                                                                                |
| Proposizione appello                                                                                                                                           |
| Definizione degli atti in acquiescenza                                                                                                                         |
| Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni |

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, rispettivamente disciplinati dall'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e dall'art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga *“entro i termini di proposizione del ricorso”*.

Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente “slittamento” dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

via IV Novembre, 10 - Crema (CR) Italia - tel. +39 037381401 fax +39 0373250560

1

codice fiscale e partiva iva 01374160198

e-mail: [studio@studiozaniboni.com](mailto:studio@studiozaniboni.com) - web: [www.studiozaniboni.com](http://www.studiozaniboni.com)

**Codice Destinatario SUBM70N**



# Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

## Accertamento con adesione

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto in relazione al quale si intende contrattare un'adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, con l'art. 7-*quater*, D.L. n. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Si tratta, pertanto, di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.

## Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l'art. 7-*quater*, comma 17, D.L. n. 193/16, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto, godono della sospensione i seguenti atti:

|                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni, ex artt. 36- <i>bis</i> , D.P.R. n. 600/1973 e 54- <i>bis</i> , D.P.R. n. 633/1972 | Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, ex art. 36- <i>ter</i> , D.P.R. n. 600/1973 | Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|